

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI TUTELA DEL PERSONALE IN SERVIZIO, NONCHÉ DI VITTIME DELL'USURA E DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, NONCHÉ DI CONTROLLI DI POLIZIA

ART. 1

(Modifiche al codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 270-*quinquies*.2, è inserito il seguente:

“Art. 270-*quinquies*.3 - (*Detenzione di materiale con finalità di terrorismo*) - Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-*quinquies* del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.”;

b) all'articolo 435, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Fuori dai casi di concorso, chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al primo comma, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”.

ART. 2

(Modifiche alle prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “prevenzione del terrorismo,” sono inserite le seguenti: “nonché per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,”;

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad euro 206.”;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità».

ART. 3

(Interventi in materia di documentazione antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 85, comma 2:

1) all'alinea, le parole: "consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese" sono sostituite dalle seguenti: "consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete";

2) dopo la lettera h), è inserita la seguente: "h-bis) per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti e, ove presente, all'organo comune;";

b) all'articolo 94, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I divieti di cui al comma 1 non si applicano, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 67, comma 5, anche nel caso in cui il prefetto, d'ufficio o su istanza di parte, accerti che per effetto dei predetti divieti verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 94-bis."

ART. 4

(Speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo, l'utilizzazione del documento di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 c.p.p. o che fruiscono della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-nonies. Quando si rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14, compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura riservata, per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo e la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza delle speciali misure di protezione, è consentita, da parte del predetto Servizio centrale di protezione, l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di cui al terzo periodo, il Servizio centrale di protezione si avvale della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti.";

b) al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 è data dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed è diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto, di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario.";

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario."

2. All'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo le parole: "documenti di copertura" sono aggiunte le seguenti: ", nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare le finalità di cui al comma 1 e per garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza delle speciali misure di protezione".

ART. 5

(Disposizioni in tema di amministrazione di beni sequestrati e confiscati)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Nella relazione di cui al comma 1, l'amministratore giudiziario illustra, altresì, in dettaglio, le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili, evidenziando, in particolare, la sussistenza di eventuali abusi nonché i possibili impieghi dei cespiti in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali, anche ai fini delle valutazioni preordinate alla destinazione dei beni. A tale scopo l'amministratore giudiziario formula, se necessario, apposita istanza ai competenti uffici comunali che la riscontrano entro e non oltre **45** giorni dalla richiesta, dando comunicazione dell'eventuale sussistenza di abusi e della natura degli stessi. Qualora la verifica risulti di particolare complessità o si renda necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni o di enti terzi, i competenti uffici comunali forniscono all'amministratore giudiziario, entro il predetto termine di **45** giorni, le risultanze dei primi accertamenti e le informazioni in merito alle ulteriori azioni avviate e sono successivamente tenuti a comunicare gli esiti del procedimento.»;

2) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'amministratore giudiziario, proseguendo, se necessario, l'interlocuzione con i competenti uffici comunali sino al termine del procedimento di verifica di cui al comma 2-bis, assicura comunque il completamento delle verifiche tecnico-urbanistiche anche dopo l'avvenuto deposito della relazione, provvedendo a comunicare gli esiti relativi.";

b) all'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.»;

c) all'articolo 40, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, viene accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento ed il bene non viene acquisito al patrimonio dell'erario. L'area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.»;

d) all'articolo 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente comma:

«1-novies. Nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1-sexies, il Tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al comma 1-sexies, secondo periodo.»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi di imprese mancanti di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa e prive di patrimonio utilmente liquidabile, il Tribunale ne dà comunicazione all'ufficio del registro delle imprese che dispone la cancellazione entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione.»;

e) all'articolo 44, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. L'Agenzia dopo il decreto di confisca della corte d'appello provvede alle comunicazioni di cui all'articolo 41, comma 5-bis, previo nulla osta del giudice delegato.»;

f) all'articolo 45-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dopo la definitività del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi con il destinatario della confisca, o coloro che sono stati condannati, anche in primo grado, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti *ex lege*.»;

g) all'articolo 48, dopo il comma 15-*quater*, è inserito il seguente:

«15-*quater*.1. Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata, la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-bis.»;

h) all'articolo 51-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: “al deposito in cancelleria” sono sostituite dalle seguenti: “all'esecuzione del provvedimento”;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Tribunale o l'Agenzia iscrivono presso il Registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente decreto legislativo, comprese quelle relative alla loro destinazione.»;

i) all'articolo 54, al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: “disponibili” sono aggiunte le seguenti: “nel patrimonio aziendale”.

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di recepimento della direttiva 2013/29/UE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, la parola “*destinate*” è sostituita dalla seguente: “*destinato*”.

ART. 7

(Revoca della cittadinanza)

1. All'articolo 10-*bis*, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la parola «*tre*» è sostituita dalla seguente: «*dieci*».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

ART. 8

(Misure per il contrasto del fenomeno dell'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui)

1. Dopo l'articolo 634 del codice penale, è inserito il seguente:

“Articolo 634-*bis*.

(Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena

soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui, con artifici o raggiri, ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il delitto è punito a querela della persona offesa”.

2. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 321-*bis*

(Reintegrazione nel possesso dell'immobile.)

1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-*bis* del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di occupazione arbitraria di immobile altrui, di cui all'articolo 634-*bis* del codice penale, espletati i primi accertamenti tesi a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano, senza ritardo, presso l'immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 55.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.

4. In caso di diniego all'accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.

5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell'immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.

6. Nelle quarantottore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantottore dalla ricezione del verbale.

7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata all'occupante”.

ART. 9

(Modifiche al codice penale in materia di truffa)

1. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, al numero 2), il segno grafico “;” è sostituito dal seguente “.” e il numero 2-*bis* è soppresso;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: *“Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.”*;

c) all’ultimo comma, le parole *“dal capoverso precedente”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal secondo e terzo comma”*.

2. Al secondo comma dell’articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera f) inserire la seguente: *“f.1). Delitto di truffa aggravata previsto dall’articolo 640, terzo comma, del codice penale.”*.

ART. 10

(Disposizioni in materia di divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico e di sospensione condizionale della pena)

1. All’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono inserite le seguenti parole:

«Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati dall’articolo 9, comma 1.».

2. All’articolo 165 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree, anche pertinenziali, delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all’osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.».

3. L’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato.

ART. 11

(Modifiche all’art. 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66)

1. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: *«ordinaria»* sono inserite le seguenti: *«o ferrata»*;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: *«La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.»*.

ART. 12

(Disposizioni in materia di esecuzione penale in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 146, i numeri 1) e 2) del primo comma e il terzo comma sono soppressi;

b) all’articolo 147:

1) al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno.»;

dopo il numero è aggiunto il seguente:

2) al primo comma, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«4) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni.»;

3) al terzo comma,

a) le parole: «Nel caso indicato nel numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi indicati nei numeri 3) e 4)»;

b) le parole: «ovvero affidato ad altri che alla madre.» sono sostituite dalle seguenti: «, affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore.»;

4) dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «Nei casi indicati nei numeri 3) e 4) del primo comma, il differimento può essere escluso ove dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tal caso, nell'ipotesi di cui al numero 4), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.».

ART. 13

(Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale)

1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «600-octies. - Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio.»

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÈ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124

ART. 14

(Violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale)

1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

“Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata di un terzo.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al terzo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa.”.

2. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
“Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata di un terzo.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa.”.

ART. 15

(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio)

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: *“1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.”;*

2) al secondo comma, dopo le parole *“al comma primo”* sono aggiunte le seguenti: *“, ultimo periodo”;*

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.”.*

ART. 16

(Norme a tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche)

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: *“Se il fatto è commesso, su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applica la reclusione da sei mesi a 1 anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro.”;*

b) al terzo comma è inserito, infine, il seguente periodo: *“Nei casi di recidiva per le ipotesi previste dal secondo periodo del secondo comma, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.”.*

ART. 17

(Modifiche al Codice della strada in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 400.”;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese.”;

3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.”.

b) la tabella allegata dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis, in corrispondenza dell'articolo 192, è modificata come segue:

Norma violata		Punti
Art. 192	Comma 6	3
Art. 192	Comma 7, primo periodo	5
Art. 192	Comma 7, secondo periodo	10
Art. 192	Comma 7-bis	10

ART. 18

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penitenziari)

1. All'articolo 415 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute.».

2. Dopo l'articolo 415 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 415-bis

(Rivolta in istituto penitenziario)

Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi da tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni.

Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con l'uso di armi la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se dalla rivolta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte la pena è della reclusione da dieci a venti anni.

Le stesse pene di cui al quarto comma si applicano se la lesione personale o la morte avviene immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.».

ART. 19

(Disposizione per la sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti)

1. All'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7.1 Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere in tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta è punito con la reclusione da uno a sei anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso con l'uso di armi la pena è della reclusione da due a otto anni. Se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al periodo precedente si applicano anche nell'ipotesi in cui l'uccisione o la lesione personale avviene immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.”;

2) al comma 7-bis, le parole *“di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,”* sono sostituite dalle seguenti: *“indicate al primo periodo del comma 7.1,”*;

ART. 20

(Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.
2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche necessarie all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del presente articolo.

ART. 21

(Tutela delle funzioni istituzionali della Guardia di Finanza svolte in mare)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, si applicano anche quando le unità del naviglio ivi indicate sono impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante della nave straniera.
2. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1099, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere nel mare territoriale e, nel rispetto delle norme internazionali, al di fuori del medesimo mare territoriale.*»;
- b) all'articolo 1100, dopo le parole «*Il comandante o l'ufficiale della nave*» sono inserite le seguenti: «*nazionale o straniera*».

ART. 22

(Tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali)

1. “All'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole «, della forza o altro mezzo di coazione fisica,» sono inserite le seguenti: «ovvero di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alla sezione IV e alla sezione V del capo III del titolo XII del codice penale,»”.

ART. 23

(Disposizioni per il potenziamento dell'attività informativa)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Collaborazione delle pubbliche amministrazioni, delle società partecipate e a controllo pubblico e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità*»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1. Le pubbliche amministrazioni, le società partecipate e a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all'AISE e all'AISI la collaborazione e l'assistenza richiesta, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. DIS, AISE e AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione dei termini della suddetta collaborazione. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti Organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza.*»;

b) all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, primo comma, limitatamente alle ipotesi di direzione e organizzazione dell'associazione, nonché secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.3, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, 416-bis, primo comma, e 435, primo e secondo comma, del codice penale.*».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis. Con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere*

attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza.

1-ter. Le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, a deporre in ogni stato e grado del procedimento con identità di copertura.»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. All'articolo 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole «Fino al 31 gennaio 2024, il» sono sostituite dalla seguente: «Il»;

b) al comma 2-quater le parole «nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla conclusione del colloquio»;

c) al comma 2-quinquies le parole «di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4-bis».

4. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo le parole «Cooperazione di polizia» sono aggiunte le seguenti: «e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le finalità di prevenzione di ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale i servizi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono richiedere alle autorità competenti di cui all'articolo 5 del presente decreto, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie connesse al terrorismo.».

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DI USURA

ART. 24

(Disposizioni in materia di sostegno agli operatori economici vittime di usura)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:

«Articolo 14-bis (Misure di sostegno agli imprenditori vittime di usura)

1. Al fine di assicurare un efficace sostegno all'impresa beneficiaria, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle misure economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, la vittima di usura di cui all'articolo 14, alla quale viene erogato il mutuo, si avvale di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, in un Albo istituito presso il Ministero dell'interno - Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un Albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalità; possono fare richiesta di inserimento nell'Albo gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché i soggetti che per la specifica attività professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima di usura e nella capacità di impresa. I requisiti per l'iscrizione, il numero massimo di incarichi che possono essere svolti e le modalità di nomina sono previsti dal regolamento di cui al comma 16, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2, i soggetti devono dichiarare che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'incarico è conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario.

5. La nomina è comunicata alla concessionaria CONSAP S.p.A. di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, per gli adempimenti conseguenti.

6. Il contributo economico di cui all'articolo 14 della presente legge, all'atto di conferimento dell'incarico, entra a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente al rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima di usura, secondo le modalità di cui al citato articolo 14.

7. Il contributo è revocabile ove, anche su segnalazione dell'esperto di cui al comma 1, dall'attività svolta con le risorse erogate emerga che l'utilizzo delle somme non realizzi le finalità di reinserimento di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge.

8. L'esperto, che, all'atto del conferimento, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, a pena di decadenza, è tenuto a svolgere, con diligenza, i seguenti compiti:

a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nonché nella predisposizione e realizzazione di ogni attività relativa alla gestione del mutuo di cui all'articolo 14, secondo le finalità previste nella presente legge;

b) *supportare la vittima dell'usura in ogni azione idonea alla normale ripresa dell'attività economica svolta o da svolgere;*

c) *presentare il rendiconto dell'attività di gestione con cadenza periodica e ogni qualvolta il prefetto lo richianda;*

d) *presentare una relazione annuale sul proprio operato al prefetto, che ha conferito l'incarico, nonché all'Ufficio del Commissario ed alla CONSAP S.p.A., esibendo, ove richiesto, la documentazione giustificativa;*

e) *chiedere al prefetto, che ha conferito l'incarico, di essere autorizzato, ove necessario a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da altri soggetti qualificati, in relazione alle esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa dell'attività economica della vittima.*

9. *Valgono per l'esperto le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.*

10. *L'esperto risponde della veridicità della relazione annuale di cui al comma 8, lettera d) ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.*

11. *L'esperto è tenuto ad espletare la propria attività per una durata di cinque anni, rinnovabili per una sola volta, salvo dimissioni volontarie, da comunicare al Prefetto e alla CONSAP S.p.A., con preavviso di almeno quarantacinque giorni.*

12. *In caso di situazioni di particolare gravità e urgenza, ovvero di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento ovvero in caso di dissensi tra il beneficiario e l'esperto, gli stessi, anche separatamente, possono chiedere di essere ascoltati dal Prefetto o da un suo delegato.*

13. *L'incarico di cui al comma 1 è revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, comma 1, codice civile nonché, con atto motivato del Prefetto, qualora emergano azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d). In tali casi l'esperto viene cancellato dall'Albo di cui al comma 2 ed il Prefetto, anche al fine di garantire la continuità dei compiti di cui al medesimo comma 2, nomina un altro esperto secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 16.*

14. *Le violazioni di cui al comma 13 devono essere tempestivamente segnalate dalla CONSAP S.p.A., che ne abbia avuto notizia, al Prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché agli altri Ordini professionali ai quali risultano iscritti gli altri soggetti di cui al comma 2, primo periodo.*

15. *All'esperto spetta un compenso da corrispondere mediante ratei annuali, previa presentazione della relazione di cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 I, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, da non imputare alla somma complessiva erogata alla vittima.*

16. *Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2, il limite degli incarichi che possono essere svolti, le modalità di nomina con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, le modalità per la tenuta e la gestione del medesimo Albo, nonché le fattispecie di cui al comma 12. Con il provvedimento di cui al primo periodo del presente*

comma, viene, altresì, determinato il compenso base spettante all'esperto, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso, in relazione all'ammontare complessivo del beneficio di cui all'articolo 14, da aggiornarsi triennialmente.»

CAPO V

NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ART. 25

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4-*bis*, al comma 1-*quinquies*, dopo le parole «609-*undecies*» sono inserite le seguenti: «415 e 415 *bis*»;
- b) all'articolo 20, al comma 8, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito indicando da subito le condizioni e prescrizioni eventualmente necessarie ai fini della approvazione della proposta di convenzione.».

ART. 26

(Modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193)

1. All'articolo 2 comma 1, primo periodo, della legge 22 giugno 2000, n. 193,-dopo le parole «all'interno degli istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «o all'esterno» e dopo le parole «persone detenute o internate» sono inserite le seguenti: «anche ammesse al lavoro esterno».

ART. 27

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al comma 1, dopo la parola «giovani» sono aggiunte le seguenti: «e dei condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

ART. 28

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 39, al comma 2, primo periodo, le parole «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte al mese»;
- b) all'articolo 61, comma 2, secondo periodo, lettera *a*) le parole «dall'art. 37» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 37 e 39».

ART. 29

(Contributi al fondo per l'indennizzo in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. È disposto un contributo di solidarietà obbligatorio nella misura del 2% calcolato sulla retribuzione globale di fatto a carico di coloro che prestano attività lavorativa dentro ed all'esterno del carcere in favore del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti di cui all'art. 14 della l. 7 luglio 2016, n. 122.

ART. 30

(Modifiche al Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà e disposizioni in tema di Fondo per le vittime dei reati)

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato, ai sensi del primo e quarto comma dell'art. 17 della l. n. 400 del 1988 ad apportare modifiche alle norme disciplinanti l'organizzazione del lavoro, contenute nel Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, ivi comprese le organizzazioni non lucrative che contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- b) semplificare le relazioni tra imprese e strutture carcerarie al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e direzione carceraria;
- c) prevedere che, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la possibilità per l'amministrazione penitenziaria di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-gestione, privi di rapporti sinallagmatici;
- d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti ristretti;
- e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti dai privati;
- f) valorizzare la collaborazione con i Consigli nazionali dei dottori Commercialisti, dei Consulenti del lavoro, con il Consiglio Nazionale Forense il CNEL, ed il Garante dei Detenuti, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative ed amministrative volte ad incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.»

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente